

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 1297-A  
(Urgenza)

**RELAZIONE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI IV E X**

**FINANZE E TESORO E INDUSTRIA**

(RELATORE VICENTINI)

SUL

**DISEGNO DI LEGGE**

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
(DE GASPERI)

DAL MINISTRO DEL TESORO  
(PELLA)

E DAL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO  
(TOGNI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO  
(SCELBA)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(PICCIONI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE  
(VANONI)

E COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
(MARAZZA)

*nella seduta del 25 maggio 1950*

Messa in liquidazione del « Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica » e attribuzione ad una gestione speciale « A. R. A. R. » della liquidazione medesima

*Presentata alla Presidenza il 12 luglio 1950*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il « Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica » trae la propria origine dal decreto legislativo dell'8 settembre 1947, n. 889. Lo scopo dell'istituzione di talè « Fondo » era chiaramente espresso dall'articolo 1 del decreto

citato: « facilitare alle imprese industriali italiane del settore meccanico la loro liquidità finanziaria e l'ordinato svolgimento ed incremento della produzione anche ai fini della occupazione operaia e nei riguardi della esportazione ».

Per l'attuazione degli scopi previsti il « Fondo » poteva compiere le seguenti operazioni:

a) finanziamento delle imprese per i loro programmi di esportazione mediante corresponsione di anticipi in moneta nazionale al cambio corrente e contro cessione parziale o totale dei crediti derivanti dalle forniture relative;

b) garantire aumenti di capitale delle imprese stesse e sottoscrivere ed acquistare nuove azioni;

c) facilitare le imprese nella smobilitazione delle loro partecipazioni in altre imprese di diversi settori, sia acquistando direttamente tali partecipazioni, per alienarle successivamente, sia assumendo il mandato di alienarle.

Le operazioni di competenza del « Fondo » venivano deliberate da un Comitato costituito da un presidente, da due membri scelti tra persone estranee all'Amministrazione dello Stato, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri e da quattro membri espressamente indicati dall'articolo 7 e cioè: il ragioniere generale dello Stato, il Direttore generale del tesoro, il Direttore generale dell'industria, il Direttore generale delle valute.

L'esecuzione delle operazioni deliberate dal Comitato era delegata all'I. M. I. senza, beninteso, che questi assumesse responsabilità col suo patrimonio di fronte ai terzi.

Successivamente, col decreto legislativo del 28 novembre 1947, n. 1325, la sfera di azione del « Fondo » veniva ampliata. Si disponeva cioè che le operazioni già menzionate, potevano effettuarsi:

a) anche quando le esportazioni delle imprese finanziate venivano, anziché contro pagamento in valuta, pagate in merci o negli altri modi previsti dagli accordi vigenti tra l'Italia ed altri paesi;

b) qualora le imprese avessero emesso delle obbligazioni, il « Fondo » poteva assumerle;

c) durante la fase istruttoria o nelle more della esecuzione delle operazioni, il « Fondo » poteva concedere anticipi.

#### SIGNIFICATO E SCOPI DEL F.I.M.

Il significato del provvedimento costitutivo del F. I. M. è evidente. Tutta la legislazione del dopoguerra ha un preminente interesse sociale e l'opera di ricostruzione è concepita anche come determinante di sollievo per le classi lavoratrici. A differenza del pe-

riodo postbellico succeduto alla prima guerra mondiale, nel quale l'intervento dello Stato era considerato una perniciosa sopravvivenza di bardatura e non erano a molti del tutto palesi le profonde ragioni umane e sociali che giustificavano tale intervento, in questo dopoguerra, le tragiche condizioni nelle quali è venuto a trovarsi il nostro Paese, hanno reso evidente la necessità dell'interessamento dello Stato nel settore economico anche in considerazione del preminente aspetto sociale del problema.

Il settore dell'industria meccanica è quello che ha maggiormente risentito delle ripercussioni della crisi. Le ragioni che hanno determinato tale stato di fatto possono essere così individuate:

1°) nella politica autarchica che nel periodo prebellico ha mortificato l'economia italiana per un decennio;

2°) lo sproporzionato ed antieconomico sviluppo impresso nel periodo bellico, a determinati settori della produzione per sopprimere alle necessità belliche;

3°) la sconvolta, irregolare e deficitaria corrente di rifornimento delle materie prime fondamentali nel periodo postbellico causata dalle distruzioni della guerra e dal completo dissesto della nostra bilancia dei pagamenti impegnata prevalentemente a soddisfare la necessità dell'alimentazione;

4°) dalla doverosa ed insostituibile politica sociale che ha imposto il blocco dei licenziamenti;

5°) ed infine, dalla improvvisa cessazione delle commesse da parte delle varie Amministrazioni statali e dalla difficoltà di trovare nuovi sbocchi sui mercati europei tutti in dissesto a causa della guerra.

Data questa situazione di fatto, è evidente quale fosse lo scopo che ha determinato il Governo nella creazione del F.I.M.:

1°) salvare l'efficienza del patrimonio tecnico costituito dagli impianti;

2°) tutelare il patrimonio rappresentato dal complesso delle maestranze specializzate;

3°) dare un valido aiuto a questo particolare settore per facilitare il suo riassetto sulle nuove basi imposte dalla politica economica interna ed internazionale.

#### MEZZI A DISPOSIZIONE DEL F.I.M.

La dotazione del « Fondo » è stata precisata con l'articolo 2 in virtù del quale il Tesoro dello Stato ha provveduto:

1°) al versamento della somma di cinque miliardi di lire;

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

2°) allo stanziamento di venti annualità di lire 2.500 milioni ciascuna, a partire dall'esercizio 1947-48, da versarsi in due semestralità di lire 1.250 milioni ciascuna, al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno, a partire dal 1° gennaio 1948.

L'incasso delle somme messe a disposizione e lo sconto delle semestralità ha consentito al « Fondo » di poter disporre dei seguenti capitali liquidi:

	Importo (milioni di lire)
1°) Versamento iniziale . . . . .	5.000,0
2°) versamento prima semestralità (1° gennaio 1948) . . . . .	1.250,0
3°) Anticipazioni su certificati di credito scontati presso la Banca d'Italia . . . . .	10.000,0
4°) Ricavo dello sconto delle rimanenti semestralità presso la Cassa depositi e prestiti . . . . .	19.371,6
5°) Provento derivante dalla differenza del tasso di sconto in virtù del decreto del Ministro del tesoro del 1° aprile 1949 che autorizzava la Cassa depositi e prestiti a ridurre il tasso di sconto per operazioni di particolare interesse sociale . . . . .	4.876,8
	<u>40.498,4</u>

ATTIVITÀ DEL F.I.M.

Il complesso delle operazioni eseguite risultano dal seguente prospetto:

	Erogazioni	Incassi	Saldi
	(milioni di lire)		
Anno 1947. . . . .	13.414	—	13.414
» 1948. . . . .	35.662	15.619	33.457
» 1949. . . . .	17.542	7.463	43.536
» 1950 (al 30 giugno) . . . . .	1.309	999	43.846
	<u>67.927</u>	<u>24.081</u>	<u>43.846</u>

ed esse interessano quasi tutte le regioni italiane in rapporto, naturalmente, alla distribuzione ed al concentramento dell'industria meccanica sul territorio nazionale.

REGIONI	Erogazioni	Saldo debitore
	(milioni di lire)	
Lombardia . . . . .	38.015	36.770
Piemonte . . . . .	12.008	73
Liguria . . . . .	3.262	218
Emilia . . . . .	8.948	4.099
Campania . . . . .	1.044	244
Veneto . . . . .	1.360	1.360
Venezia Tridentina . . . . .	149	149
Venezia Giulia . . . . .	400	—
Toscana . . . . .	1.250	—
Puglie . . . . .	1.150	690
Lazio . . . . .	341	243
	<u>67.927</u>	<u>43.846</u>

Dal complesso delle cifre esposte risulta evidente l'imponenza dell'intervento in favore del riassetto dell'industria meccanica.

I residui crediti al 30 giugno 1950, classificati secondo la natura delle operazioni sono così distribuiti:

NATURA DELLE OPERAZIONI	Importo (milioni di lire)
1°) di normale svolgimento . . . . .	775
2°) immobilizzate . . . . .	2.441
3°) con aziende fallite o in corso di liquidazione . . . . .	9.108
4°) con aziende in corso di sistemazione . . . . .	31.522
	<u>43.846</u>

Se efficace è stato per quasi tutte le aziende l'intervento del F. I. M., per talune di esse è stato salutare in quanto ha consentito loro di superare momentanee, preoccupanti difficoltà finanziarie e di trovare definitiva sistemazione e tranquillità anche per le cospicue masse lavoratrici interessate.

GARANZIE.

Il complesso dei crediti del F. I. M. è prevalentemente garantito dalle ipoteche accese sugli stabili ed impianti industriali delle aziende assistite, ai sensi del secondo comma del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1325. Inoltre il F. I. M. detiene azioni ed obbligazioni ipotecarie emesse ai sensi del comma b) dell'articolo 5 del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 889 e dell'articolo 2 del decreto 28 novembre 1947, n. 1325.

RISULTATI DELLA GESTIONE.

Il giudizio che si può esprimere a riguardo dei risultati ottenuti dal F. I. M., ad avviso del relatore, non può fondarsi sulla semplice

constatazione del rapporto tra le erogazioni effettuate e l'ammontare del rimanente saldo debitore. Rapporto che è espresso nelle seguenti cifre: rientri o rimborsi 35 per cento; somme tuttora investite 65 per cento. Occorre spingere più a fondo l'esame.

	Erogazioni	Rientri	Residuo	% Rientri Erogazioni
Gruppo Fiat . . . . .	12.115	12.115	—	100,0
» Breda . . . . .	21.924	121	21.803	0,5
» ex Caproni . . . . .	15.447	1.763	13.684	1,1
» Franco Tosi . . . . .	2.422	1.328	1.094	55,0
» Piaggio . . . . .	1.040	822	218	82,0
» Ducati . . . . .	4.883	26	4.857	0,5
Aziende minori . . . . .	5.096	2.906	2.190	57,0
Gruppo I. R. I. . . . .	5.000	5.000	—	100,0
	<u>67.927</u>	<u>24.081</u>	<u>43.846</u>	

Mercé l'intervento del F. I. M., troviamo aziende che hanno totalmente rimborsato i finanziamenti ricevuti, altre che ne hanno rimborsato la maggior parte ed altre ancora che praticamente non hanno ancora potuto far fronte ai loro impegni.

Pur non dimenticando in quale clima ha dovuto operare il F. I. M. e quali notevoli pressioni siano state esercitate sullo stesso dall'urgenza degli interventi per indeclinabili e preminenti ragioni sociali, tuttavia, emerge evidente che la motivazione dei residui imponenti immobilizzi debba ricercarsi in cause che trovano la loro ragione d'essere in fattori extra finanziari ed investono le ripercussioni determinate dalle disgraziate e complesse vicende che hanno colpito specifici settori dell'industria meccanica. Vicende che abbiamo cercato di delineare più sopra e che qui si ritiene superfluo richiamare.

L'intervento finanziario doveva essere sussidiato anche da altri elementi. Ma di essi ne faremo cenno più avanti.

\* \* \*

Onorevoli colleghi, da quanto è stato fin qui esposto, rimane configurata l'azione svolta ed i risultati ottenuti dall'intervento del F. I. M. Passiamo ora a considerare il nuovo provvedimento proposto dal Governo.

SIGNIFICATO DEL DISEGNO DI LEGGE.

La motivazione del disegno di legge può trarre in inganno per il fatto che essa parla di operazione di liquidazione, che potrebbe essere attribuita, anziché al solo F. I. M., anche alle aziende tuttora da esso assistite. Che questa estensione sia però del tutto arbitraria e che nulla sia innovato nell'indirizzo governativo a riguardo dell'industrie meccaniche fin qui assistite dal F. I. M., lo dimostrano chiaramente la seconda parte del primo comma dell'articolo 3, proposto dal Governo il quale dice espressamente che, tra i compiti della nuova gestione, vi è anche quello di «attuare il residuo programma di riassetamento delle aziende tuttora assistite», e l'articolo 8 che dispone una nuova anticipazione.

Deve perciò rimanere acquisito il vero significato del provvedimento che, si ripete, è quello di continuare l'assistenza alle aziende ritenute passibili di sistemazione con lo scopo:

1º) di facilitare l'opera di riconversione già in atto;

2º) di provvedere all'eventuale ridimensionamento delle stesse, adeguandole alle possibilità offerte dai mercati interno ed internazionale;

3º) di conservare, con l'efficienza degli impianti tecnici, attivo il patrimonio rappre-

sentato dal personale specializzato, anche in vista del prevalente aspetto umano e sociale del problema.

Chiarito questo punto fondamentale passiamo all'esame dei singoli articoli, nel testo emendato dalle Commissioni riunite.

*Art. 1.* — Tale articolo è stato emendato dalle Commissioni riunite finanze e tesoro e industria e commercio nella dizione riportata più avanti, a fianco del testo governativo.

A proposito di tale emendamento, il relatore ritiene suo obbligo di illustrarne la portata.

Il testo governativo dell'articolo in esame prevedeva, con la liquidazione del F. I. M., la creazione di una gestione speciale denominata « A. R. A. R., liquidazione F. I. M. » che doveva assolvere un duplice compito:

1°) curare la liquidazione del F. I. M. ;

2°) come si è detto, attuare il residuo programma di riassetamento delle aziende tuttora assistite. Tale soluzione imponeva necessariamente il superamento dell'implicito aspetto psicologico che il riferimento alla A. R. A. R., comportava. Questo Ente, sorto dapprincipio come Azienda per il ricupero e l'alienazione dei residuati di guerra, ha attualmente altre gestioni importanti, quali l'importazione dei macchinari del piano E. R. P., l'acquisto e importazione di macchinari, attrezzature, apparecchi scientifici e tecnici per conto di tutte le pubbliche Amministrazioni e, infine, acquisto e importazione di macchinari e attrezzature per medi e piccoli industriali, agricoltori e artigiani. Nessun prodotto dell'industria meccanica o elettromeccanica è sfuggito alla gestione A. R. A. R. ed il reperimento, la esatta identificazione, la messa in efficienza e la valorizzazione di queste strutture ha imposto la organizzazione di un piccolo gruppo di tecnici provenienti dall'industria meccanica, metallurgica, elettromeccanica, ecc. che costituisce ora il complesso tecnico dell'organizzazione A. R. A. R.

Il disegno di legge prevedeva l'utilizzo di tali competenze per attuare il residuo programma di assistenza alle aziende in vista anche di colmare una lacuna che talvolta è emersa nell'azione del F. I. M. e cioè di assumere direttamente la responsabilità dell'indirizzo delle aziende assistite allo scopo di accelerarne il processo di riassetamento.

Nell'intento del Governo questa soluzione avrebbe consentito un esame di merito di ogni situazione aziendale e permesso di avviare verso la definitiva sistemazione le aziende stesse.

La maggioranza delle Commissioni finanze e tesoro e industria, ha invece ritenuto

di sostituire all'A. R. A. R. un Comitato. Il relatore reputa suo dovere avvertire che sarà necessario precisare quale organo dovrà assumere l'incarico di fungere da strumento per l'attuazione pratica dei deliberati del Comitato.

*Art. 2.* — Questo articolo riguarda la composizione del Comitato, la nomina dei suoi membri e la veste legale del presidente dello stesso Comitato.

*Art. 3.* — Al Comitato vengono attribuiti i poteri, le facoltà ed i diritti già attribuiti al Comitato del F. I. M. ed all'I. M. I.

*Art. 4.* — Si stabiliscono le norme da osservare per la gestione delle imprese tuttora assistite e si prevede la nomina di commissari straordinari.

*Art. 5.* — Viene fissato il termine allo scadere del quale il Comitato sarà tenuto a presentare il rendiconto di chiusura della gestione.

*Art. 6.* — Si stabilisce che le quote di semestralità il cui valore copre l'ammontare dei certificati di credito emessi dal Tesoro per il F. I. M., sono parificate alle annualità scontate.

*Art. 7.* — Viene precisato che l'ulteriore anticipazione del Tesoro, per il completamento del programma di riassetamento delle aziende assistite, è fissata nella somma di 10 miliardi di lire.

In considerazione della necessità di non interrompere l'assistenza alle aziende, in attesa dell'approvazione della legge, il F. I. M. viene autorizzato a compiere anticipazioni fino alla concorrenza di un miliardo e mezzo a valere sui 10 miliardi stanziati col presente articolo.

*Art. 8.* — Si precisano gli organi di vigilanza sull'operato del Comitato.

*Art. 9.* — Si precisa la durata dell'incarico ai commissari straordinari, liquidatori, nonché dei comitati di sorveglianza.

*Art. 10.* — Si stabilisce la data di entrata in vigore del disegno di legge.

\* \* \*

Onorevoli colleghi, il disegno di legge cui discorriamo, non può, evidentemente, essere considerato a sé stante. Se non vuole correre il rischio di rimanere sterile di fronte agli obiettivi che si intende di raggiungere, esso deve inquadarsi in tutta una serie organica di provvedimenti che devono discendere,

come logici corollari, dalle premesse. L'esame stesso dei risultati ottenuti dal F. I. M. ci soccorre nell'indicazione di essi.

Le aziende che hanno pienamente fronteggiato e soddisfatto i loro impegni sono quelle che hanno un prodotto proprio e sono state in grado di superare facilmente momentanee difficoltà finanziarie; quelle che li hanno assolti in gran parte ed hanno quasi raggiunto la definitiva sistemazione, sono quelle che hanno saputo impostare su nuove basi la loro attività; quelle che tuttora si dibattono in gravi difficoltà, sono quelle che, per la qualità specifica della loro produzione, hanno subito, in un primo tempo, il maggior impulso determinato dalla guerra e che, poi, hanno dovuto sopportare il peso del vuoto creato dalla cessazione delle commesse belliche. È evidente che per queste ultime l'intervento finanziario non può andare disgiunto da un programma di lavoro.

La mancanza di un tale programma costituisce, come si è detto sopra, la ragione principale del parziale insuccesso dell'intervento del F. I. M.

Senza dilungarsi troppo nella illustrazione di questa fondamentale ed insostituibile

necessità, il relatore, crede opportuno precisare i seguenti punti:

1°) predisposizione di vasti programmi di lavoro per le ferrovie e per la marina mercantile;

2°) facilitare il collocamento all'estero dei prodotti dell'industria meccanica con opportune garanzie alle aziende esportatrici;

3°) creare una stretta collaborazione di lavoro tra le aziende assistite;

4°) determinare unità di indirizzo di politica industriale tra il complesso delle aziende assistite e quelle facenti capo alla Finmeccanica;

5°) ed infine trasformare, in tutto od in parte, il credito del F. I. M. in quote di partecipazione al capitale azionario, per annullare il forte peso degli oneri costituiti da interessi passivi, che grava sui costi di produzione.

Con questa complementare azione, il disegno di legge, che si raccomanda alla vostra approvazione, sarà efficace per la sistemazione definitiva dell'importante settore della nostra attività economica.

VICENTINI, *Relatore.*

**DISEGNO DI LEGGE**  
DEL MINISTERO

Messa in liquidazione del « Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica » e attribuzione ad una gestione speciale « A.R.A.R. » della liquidazione medesima.

## ART. 1.

Il « Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica — F. I. M. » istituito con il decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 889, cessa le operazioni di finanziamento previste dal decreto medesimo ed è posto in liquidazione.

È costituita in seno all'Azienda Rilievo Alienazione Residuati (A. R. A. R.) una gestione speciale, regolata dalle disposizioni di cui agli articoli seguenti e denominata « A. R. A. R. liquidazione F. I. M. », la quale curerà la predetta liquidazione.

## ART. 2.

L'amministrazione della gestione « A. R. A. R. — liquidazione F. I. M. » è demandata ad un Comitato direttivo presieduto dal presidente dell'A. R. A. R. e composto del consigliere delegato dell'A. R. A. R. e di tre tecnici tratti dal Consiglio di amministrazione dell'A. R. A. R. medesimo. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria ed il commercio.

## ART. 3.

La gestione speciale « A. R. A. R. — liquidazione F. I. M. » potrà compiere tutte le operazioni necessarie sia a realizzare i crediti e i diritti del F. I. M., sia ad attuare il residuo programma di riassetamento delle aziende tuttora assistite dal F. I. M. stesso.

Al detto ultimo fine la gestione è autorizzata a compiere operazioni finanziarie anche diverse da quelle previste dai decreti legislativi 8 settembre 1947, n. 889, e 28 novembre 1947, n. 1325.

**DISEGNO DI LEGGE**  
DELLE COMMISSIONI

Modificazioni ai decreti legislativi 8 settembre 1947, n. 889 e 28 novembre 1947, n. 1325 e messa in liquidazione del « Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica ».

## ART. 1.

Il « Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica — F. I. M. » istituito con il decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 889, è posto in liquidazione.

Il Comitato di cui all'articolo 2, entrò il 31 dicembre 1951, deve compiere tutte le operazioni necessarie sia a realizzare i crediti e i diritti del F. I. M., sia ad attuare il residuo programma di riassetamento delle aziende tuttora assistite dal F. I. M. stesso.

Ai detti fino il Comitato è autorizzato a compiere operazioni finanziarie anche diverse da quelle previste dai decreti legislativi 8 settembre 1947, n. 889 e 28 novembre 1947, n. 1325 ed atti in genere di amministrazione straordinaria.

## ART. 2.

La gestione è affidata ad un Comitato che sarà costituito dal presidente e da sei esperti di cui due designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria ed il commercio.

Il presidente ha la rappresentanza legale del Comitato di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte ai terzi, con facoltà di conferire le necessarie procure.

*Soppresso.*

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ART. 4.

Ai fini della presente legge vengono trasferiti alla gestione « A. R. A. R. - liquidazione F. I. M. » i poteri, le facoltà, i diritti già attribuiti al Comitato deliberante ed all'Istituto Mobiliare Italiano (I. M. I.) dai decreti legislativi 8 settembre 1947, n. 889 e 28 novembre 1947, n. 1325, nonché le garanzie, i titoli ed ogni altra obbligazione dal medesimo assunti in relazione alla gestione del F. I. M.

ART. 5.

In caso di inadempienza da parte delle imprese agli obblighi assunti, la gestione speciale « A. R. A. R. - Liquidazione F. I. M. » potrà richiedere la nomina di un commissario straordinario dell'azienda con i poteri che saranno fissati nel decreto di nomina. Nel caso di imprese sociali, coll'inizio della gestione commissariale, si considerano sciolti i relativi Consigli di amministrazione. La nomina verrà fatta di concerto fra i Ministri del tesoro e per l'industria ed il commercio su proposta del Comitato di cui all'articolo 2 della presente legge.

Con le stesse modalità la gestione speciale potrà richiedere la liquidazione dell'impresa, quando ricorrano le condizioni di cui alle lettere a) e b) del 2° comma dell'articolo 10 del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 889.

Restano ferme le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 10 sopra citato, intendendosi attribuite al Comitato della gestione tutte le facoltà conferite da questo comma al Comitato di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 889.

ART. 6.

La gestione presenterà entro il 31 marzo di ogni anno al Ministro per il tesoro ed a quello per l'industria ed il commercio il rendiconto della gestione riferentesi al precedente anno solare, e, non oltre due anni dalla emanazione della presente legge, il rendiconto e la relazione di chiusura.

I proventi derivanti dalla liquidazione saranno versati al 30 giugno di ciascun anno al

ART. 3.

Ai fini della presente legge vengono attribuiti al Comitato di cui all'articolo 2 i poteri, le facoltà, i diritti già attribuiti al Comitato deliberante ed all'Istituto Mobiliare Italiano (I. M. I.) dai decreti legislativi 8 settembre 1947, n. 889 e 28 novembre 1947, n. 1325, nonché le garanzie, i titoli ed ogni altra obbligazione dal medesimo assunti in relazione alla gestione del F. I. M.

ART. 4.

In caso di inadempienza da parte delle imprese agli obblighi assunti, il Comitato di cui all'articolo 2 potrà richiedere la nomina di un commissario straordinario per la gestione della impresa e l'amministrazione dei beni di essa con i poteri che saranno fissati nel decreto di nomina. Nel caso di imprese sociali, con l'inizio della gestione commissariale, si considerano sciolti i relativi consigli di amministrazione. La nomina verrà fatta di concerto fra i Ministri per il tesoro e per l'industria ed il commercio, su proposta del Comitato di cui all'articolo 2 della presente legge.

Il commissario straordinario potrà richiedere l'ammissione dell'impresa alla procedura di amministrazione controllata di cui all'articolo 187 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, anche se non ricorrono le condizioni previste dai numeri 1, 2 e 3 del primo comma dell'articolo 160 del decreto stesso.

Con le stesse modalità il Comitato potrà richiedere la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa quando ricorrano le condizioni di cui alle lettere a) e b) del 2° comma dell'articolo 10 del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 889.

Restano ferme le disposizioni di cui al comma 3° dell'articolo 10 sopra citato, intendendosi attribuite al Comitato tutte le facoltà conferite da questo comma al Comitato di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 889.

ART. 5.

Il Comitato presenterà entro il 31 dicembre 1951 al Ministro per il tesoro ed a quello per l'industria ed il commercio il rendiconto e la relazione di chiusura.

Le attività esistenti alla cessazione delle operazioni del Comitato saranno versate al Te-



tesoro dello Stato, sui capitoli del bilancio dell'entrata indicati dal Ministero del tesoro, dedotta, a copertura delle spese di liquidazione ed amministrazione, una aliquota che sarà determinata dal Ministro per il tesoro, sentito il Comitato direttivo della gestione speciale.

ART. 7.

Le quote di semestralità, il cui valore copre l'ammontare dei certificati di credito per il « Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica. — F. I. M. » emessi dal tesoro dello Stato, a sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 889, sono parificate, agli effetti del secondo comma dell'articolo 13 del decreto legislativo medesimo alle annualità scontate.

ART. 8.

Per il completamento del programma di riassetto aziendale di cui all'articolo 3 è autorizzata la concessione di una anticipazione di lire 10 miliardi, sul bilancio del tesoro che sarà fronteggiata con le entrate nette di bilancio derivanti dalle operazioni per l'emissione del prestito autorizzato con la legge 17 dicembre 1949, n. 905.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 9.

La gestione « A. R. A. R. — Liquidazione F. I. M. » è soggetta alla vigilanza dei Ministeri del tesoro e dell'industria e commercio, nelle forme e con le modalità che saranno stabilite con decreto interministeriale.

ART. 10.

I commissari straordinari in carica presso le aziende finanziate, i commissari liquidatori, nonché i Comitati di sorveglianza nominati ai sensi del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, devono

tesoro dello Stato, sui capitoli del bilancio dell'entrata indicati dal Ministero del tesoro, dedotta, a copertura delle spese di liquidazione ed amministrazione, una aliquota che sarà determinata dal Ministro per il tesoro sentito il Comitato di cui all'articolo 2.

ART. 6.

*Identico.*

ART. 7.

Per il completamento del programma di riassetto aziendale di cui all'articolo 1, è autorizzata la concessione di una anticipazione di lire 10 miliardi, sul bilancio del Tesoro che sarà fronteggiata con corrispondente aliquota delle maggiori entrate comprese nell'8° provvedimento di variazioni al bilancio dell'entrata per l'esercizio 1949-50.

*Identico.*

Le anticipazioni fatte al F. I. M. successivamente al 25 maggio 1950 per inderogabili necessità riconosciute dal Ministro per il tesoro e dal Ministro per l'industria e il commercio, saranno rimborsate dal Comitato agli istituti finanziatori con precedenza assoluta su altre operazioni, con i fondi di cui al 1° comma del presente articolo, fino alla concorrenza di un miliardo e mezzo.

ART. 8.

Il Comitato è soggetto alla vigilanza dei Ministeri del tesoro e dell'industria e il commercio.

ART. 9.

*Identico.*

essere riconfermati o sostituiti entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, continuando nella loro funzione fino al provvedimento di riconferma o sostituzione.

ART. 11.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie ed incompatibili con quelle della presente legge.

*Soppresso.*

ART. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.